



Berna, 8 dicembre 2023

Misure per combattere la violenza sessuale su minori in Internet e la diffusione in streaming di abusi su minori

Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 19.4016 Feri Yvonne del 14 settembre 2019 e 19.4105 Regazzi Fabio del 24 settembre 2019

Indice

1. Introduzione	4
1.1. Mandato politico.....	4
1.2. Oggetti parlamentari correlati.....	5
1.3. Metodologia	6
2. Competenze e attori	7
2.1. Livello cantonale	7
2.2. Livello intercantonale	8
2.3. Livello federale	10
3. Procedura	10
3.1. Monitoraggio delle reti peer-to-peer	10
3.2. Indagini preventive in incognito.....	11
3.3. Raccolta nazionale di file e valori hash	12
3.4. Segnalazioni NCMEC	12
3.5. Moduli online	15
3.6. Trattamento e trasmissione delle segnalazioni sul LDCA.....	16
4. Fenomeni e quadro giuridico.....	16
4.1. Child Sexual Abuse Material	17
4.2. Grooming.....	18
4.3. Sextortion (immagini).....	19
4.4. Live Distant Child Abuse (LDCA).....	19
4.5. Altre basi legali pertinenti.....	21
5. Livello internazionale	22
5.1. Unione europea	22
5.2. Europol	24
5.3. Situazione in altri Paesi.....	25
6. Sfide e soluzioni possibili	27
7. Conclusioni	30
8. Bibliografia	32

Compendio

Con il presente rapporto il Consiglio federale adempie ai postulati 19.4016 Feri «Violenza sessuale nei confronti dei minorenni in Internet. Che cosa fa l'Ufficio federale di polizia?» e 19.4105 Regazzi «Impedire la diffusione in streaming di abusi su minori e arginare in maniera efficace la prostituzione infantile in Internet». Il progetto è stato affidato all'Ufficio federale di polizia (fedpol), che ha creato un gruppo ad hoc composto da rappresentanti degli uffici federali interessati, delle conferenze intercantionali e delle polizie cantonali.

Il rapporto presenta un quadro della lotta contro la pedocriminalità in Svizzera, che compete principalmente alle autorità cantonali designate. Anche le polizie cantonali rivestono un ruolo importante in materia di prevenzione. I Cantoni hanno predisposto strutture intercantionali per migliorare il coordinamento strategico e operativo e in termini di prevenzione. A livello federale, fedpol funge da ufficio centrale nella lotta contro la cybercriminalità: partecipa a gruppi di lavoro internazionali e tratta le segnalazioni ricevute dal *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC).

Queste segnalazioni sono uno strumento per rilevare la pedocriminalità online. Le polizie sorvegliano inoltre le reti in cui viene scambiato materiale pedocriminale e infiltrano agenti in forum o chat per smascherare i potenziali colpevoli. Il Codice penale svizzero punisce la produzione e distribuzione in Internet di rappresentazioni di atti sessuali – reali o meno – con minori, il grooming, la sextortion e il live streaming di abusi sessuali su minori, sebbene non preveda disposizioni specifiche per ciascuno di questi comportamenti.

Nel confronto internazionale sono molti i Paesi che, come la Svizzera hanno optato per un ufficio centrale di coordinamento internazionale e varie unità inquirenti a livello locale, e riscontrano le stesse difficoltà, in particolare per quanto riguarda l'accesso transfrontaliero ai mezzi di prova elettronici e la scarsità di personale. Tra le buone prassi, sono considerate di fondamentale importanza la prevenzione e la cooperazione internazionale.

Data la complessità dei fenomeni pedocriminali, non esiste una misura unica atta a eliminare il problema. Inoltre, considerate la ripartizione delle competenze in materia di perseguimento penale e la sovranità dei Cantoni, la Confederazione riveste un ruolo meramente sussidiario nella lotta contro la pedocriminalità, il che limita le misure adottabili a livello federale.

Il Consiglio federale proseguirà gli sforzi nella lotta contro la pedocriminalità, in particolare nell'ambito del coordinamento internazionale e della prevenzione, e seguirà da vicino gli sviluppi internazionali nella lotta contro la cybercriminalità. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di analizzare le possibili ripercussioni per la Svizzera del futuro regolamento dell'Unione europea che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

1. Introduzione

1.1. Mandato politico

1.1.1. Postulato 19.4016 Feri

Il 12 settembre 2019 la consigliera nazionale Yvonne Feri ha depositato il postulato «Violenza sessuale nei confronti dei minorenni in Internet. Che cosa fa l'Ufficio federale di polizia?»¹ dal tenore seguente:

«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare:

1. in che modo Fedpol svolge in maniera mirata il ruolo di interfaccia tra l'estero e i Cantoni nel settore della pedocriminalità nonché quali risorse strutturali, personali e tecniche sono necessarie a tal scopo;
2. come si procede affinché il crescente numero di comunicazioni di sospetto provenienti dall'estero sia esaminato accuratamente e porti ai necessari procedimenti penali nei Cantoni;
3. come sono trattate le comunicazioni di sospetto che, pur riguardando la Svizzera, non possono essere attribuite in maniera chiara a un Cantone;
4. come andrebbe concepito un ufficio nazionale efficace per le comunicazioni di sospetto di violenza sessuale in rete nei confronti di minorenni;
5. quali misure legali, tecniche, personali e di altro tipo sono necessarie affinché la Polizia federale possa svolgere in maniera efficace il suo compito di lotta alla pedocriminalità.»

Nel parere del 13 novembre 2019 in merito a tale postulato, il Consiglio federale ha ricordato che compete ai Cantoni perseguire la pedocriminalità e che fedpol funge da ufficio centrale, facendo da tramite tra i Cantoni e i partner internazionali. In questo suo ruolo di ufficio centrale riceve, elabora e trasmette anche le sempre più frequenti comunicazioni e denunce in entrata da vari canali. Dal momento che fedpol svolge questi compiti in modo efficiente e che il perseguimento penale compete ai Cantoni, il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato. Il 21 settembre 2021 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato con 127 voti contro 62², incaricando il Consiglio federale di redigere un rapporto per rispondere alle domande sollevate.

1.1.2. Postulato Regazzi 19.4105

Il 24 settembre 2019 il consigliere nazionale Fabio Regazzi ha depositato il postulato «Impedire la diffusione in streaming di abusi su minori e arginare in maniera efficace la prostituzione infantile in Internet» (19.4105 Regazzi)³ dal tenore seguente:

«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure giuridiche e di altro tipo devono essere adottate per combattere in maniera efficace la diffusione in streaming della prostituzione infantile (abusi sessuali su minori diffusi in diretta su Internet). Andrà esaminato anche l'utilizzo di avatar con sembianze infantili nonché di immagini e video generati al computer. Occorre impedire la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico e rispettare in particolare l'articolo 197 del Codice penale.»

Nel parere del 20 novembre 2019 in merito a tale postulato, il Consiglio federale ha sostenuto che fedpol, che siede in diversi gruppi di lavoro internazionali per la lotta

¹ 19.4016 | Violenza sessuale nei confronti dei minorenni in Internet. Che cosa fa l'Ufficio federale di polizia? | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

² Banca dati delle votazioni CN (parlament.ch)

³ 19.4105 | Impedire la diffusione in streaming di abusi su minori e arginare in maniera efficace la prostituzione infantile in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

contro la pedocriminalità, conosce i metodi d'indagine più moderni, legalmente possibili e utilizzati dalle polizie cantonali nelle indagini preventive in incognito. Per queste ragioni il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato. Il 21 settembre 2021 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato con 146 voti contro 37, incaricando il Consiglio federale di redigere un rapporto per rispondere alle domande sollevate.

1.2. Oggetti parlamentari correlati

1.2.1. Mozione 19.4349 Bulliard

Il 27 settembre 2019 la consigliera nazionale Christine Bulliard-Marbach ha depositato la mozione 19.4349 «Approntare un piano d'azione nazionale efficace per garantire finalmente la protezione dei minorenni dalla dilagante violenza pedosessuale in Internet»⁴, che invita il Consiglio federale a elaborare, sulla base della Strategia Svizzera digitale e della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2018-2022, misure concrete per combattere in maniera efficace la dilagante violenza pedosessuale in Internet. Il 20 novembre 2019 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione sottolineando che il perseguimento penale della pedocriminalità (anche in rete) è compito dei Cantoni e che le misure già adottate e i lavori in corso sono sufficienti per combattere in maniera efficace la pedocriminalità. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 30 settembre 2021, ma respinta dal Consiglio degli Stati il 15 giugno 2023.

1.2.2. Iniziativa parlamentare 19.486 Regazzi

Il 24 settembre 2019 il consigliere nazionale Fabio Regazzi ha depositato l'iniziativa parlamentare 19.486 «Lottare finalmente in maniera efficace contro la pedocriminalità in Internet»⁵ che mira a «modificare il Codice di procedura penale (CPP)⁶ in modo tale che le inchieste mascherate in assenza di sospetti correlate a reati pedosessuali possano essere disposte a livello federale.» L'iniziativa si concentra anche sulla mancanza di risorse a livello federale e cantonale per combattere la pedocriminalità. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa, mentre il 15 giugno 2023 il Consiglio degli Stati ha deciso di non aderire. Pertanto l'iniziativa parlamentare 19.486 Regazzi è considerata liquidata.

1.2.3. Mozione 20.4084 Feri

La mozione 20.4084 Feri incarica il Consiglio federale di «mettere a punto una strategia nazionale per combattere efficacemente la pedocriminalità in Internet»⁷, con l'intento di garantire che il perseguimento dei pedocriminali in Internet non fallisca per differenze giuridiche cantonali. Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione sostenendo che la lotta mirata contro la pedocriminalità è già garantita, in particolare grazie alla creazione della rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK) e all'istituzione del Cyberboard. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale l'8 giugno 2022, ma respinta dal Consiglio degli Stati il 15 giugno 2023.

⁴ 19.4349 | Approntare un piano d'azione nazionale efficace per garantire finalmente la protezione dei minorenni dalla dilagante violenza pedosessuale in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

⁵ 19.486 | Lottare finalmente in maniera efficace contro la pedocriminalità in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

⁶ RS 312.0

⁷ 20.4084 | Strategia nazionale di lotta alla pedocriminalità in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

1.2.4. Interpellanza 21.3263 Feri

L'interpellanza 21.3263 «Numero e rilevanza delle segnalazioni a fedpol in caso di immagini di abuso in Internet»⁸, depositata dalla consigliera nazionale Yvonne Feri, richiama in particolare l'attenzione sul fatto che solo il 10 per cento delle oltre 9000 segnalazioni trasmesse a fedpol dall'estero nel 2018 (principalmente dal NCMEC) era rilevante in termini penali, e che nel 2020 è emersa una differenza nella valutazione della rilevanza penale delle segnalazioni tra fedpol e il NCMEC. L'interpellanza invita il Consiglio federale a fare chiarezza rispondendo a cinque domande; quest'ultimo ha risposto il 19 maggio 2021.

1.2.5. Interpellanza 22.3404 Bellaiche e mozione 22.4113 Bellaiche

Sia l'interpellanza 22.3404 Bellaiche che la mozione 22.4113 Bellaiche riguardano l'introduzione di un controllo delle chat da parte dell'Unione europea. L'11 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento «che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori» tese a obbligare i fornitori a individuare, segnalare e rimuovere dai loro servizi i contenuti relativi ad abusi sessuali su minori. La mozione 22.4113⁹ e l'interpellanza 22.3404¹⁰, entrambe depositate dalla consigliera nazionale Judith Bellaiche, incaricano il Consiglio federale di far rispettare il diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'articolo 13 della Costituzione federale¹¹ e di proteggere gli abitanti della Svizzera dal controllo delle chat previsto a livello europeo. I due interventi sono stati adottati dal Consiglio nazionale il 25 settembre 2023 e trasmessi alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

1.3. Metodologia

Il 24 settembre 2019 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato 19.4111 Quadranti¹², teso a proteggere i bambini indotti a compiere atti sessuali attraverso il cellulare. Il postulato chiede al Consiglio federale di verificare le misure necessarie per impedire che bambini e adolescenti si ritrovino in situazioni in cui un adulto possa indurli o costringerli a realizzare e condividere materiale pornografico. Della risposta è stato incaricato il Dipartimento federale dell'interno, nello specifico l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che ha commissionato una ricerca scientifica all'Ecole des Sciences Criminelles dell'Università di Losanna (ESC-UNIL). Il rapporto in adempimento del postulato 19.411 Quadranti¹³, adottato dal Consiglio federale a metà gennaio 2023 e pubblicato insieme alla ricerca dell'Università di Losanna¹⁴, si basa sui risultati di tale ricerca.

Il rapporto del Consiglio federale si concentra sulle possibili misure di protezione per combattere tutte le forme di abuso sessuale online su minori e illustra la portata del problema, le conoscenze scientifiche in materia, gli attori e le reti di sostegno esistenti in Svizzera, nonché le misure già in atto e le lacune individuate.

⁸ 21.3263 | Numero e rilevanza delle segnalazioni a fedpol in caso di immagini di abuso in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

⁹ 22.4113 | Controllo delle chat. Protezione da una sorveglianza di massa continua e casuale | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

¹⁰ 22.3404 | Controllo delle chat | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

¹¹ RS 101

¹² 19.4111 | Non lasciare bambini e adolescenti da soli davanti alla videocamera del cellulare. Fermare chi li induce a compiere atti sessuali su sé stessi adescandoli o ricattandoli | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

¹³ Rapporto del Consiglio federale del 24 set. 2019 in adempimento del postulato 19.4111 Quadranti (non disponibile in italiano)

¹⁴ (Caneppele, et al., 2022)

Visti i chiari punti in comune tra il postulato Quadranti e i postulati Regazzi 19.4105 e Feri 19.4016, il presente rapporto fa riferimento diretto al rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Quadranti e ai risultati scaturiti dallo studio dell'ESC-UNIL, compiendo un ulteriore passo in avanti: illustra i processi operativi e la gestione degli indizi di contenuti pedopornografici (fornitori svizzeri e stranieri) e approfondisce il tema del live streaming. Pone inoltre l'accento sulle varie sfide da affrontare nella lotta contro la pedopornografia online e sulle possibili soluzioni, comprese le problematiche e le misure di natura giuridica. Dato che il tema della prevenzione è trattato in dettaglio nel rapporto in adempimento del postulato Quadranti e nello studio dell'ESC-UNIL, nel presente rapporto viene menzionato solo brevemente.

Il rapporto risponde alle seguenti domande:

- Come sono ripartite le competenze nella lotta contro la pedocriminalità in Svizzera?
- Quali processi e quali metodi sono impiegati per contrastare la pedocriminalità?
- Quali sono le basi legali in materia?
- Quali sono le buone prassi in materia?
- Quali sono le sfide?
- Quali misure consentono di far fronte alle difficoltà riscontrate?

Per coinvolgere i principali partner nella stesura del rapporto, fedpol ha creato un gruppo composto da rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), dell'UFAS, della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), della Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC), della polizia cantonale di Zurigo (per la rete NEDIK) e delle polizie cantonali di Ginevra (per il centro di competenza RC3) e di Berna.

2. Competenze e attori

Il capitolo 3 del rapporto Quadranti passa in rassegna i vari enti svizzeri operanti nella prevenzione e protezione dei minori dai reati sessuali online¹⁵. Pertanto, il presente capitolo si concentra principalmente sulle competenze e gli attori nell'ambito del perseguimento penale.

2.1. Livello cantonale

Polizie cantonali

Conformemente all'articolo 22 e seguenti del CPP, il perseguimento penale dei reati di pedocriminalità sia nello spazio digitale che in quello fisico compete ai Cantoni. Questi o – a seconda del diritto cantonale – i Comuni godono di ampie competenze nel settore della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria per rilevare, impedire e perseguire i reati pedocriminali. I governi cantonali possono stabilire le priorità dell'attività di polizia ponendo l'accento su determinati reati. Le misure volte a prevenire la commissione di reati si fondano sulla legislazione cantonale in materia di polizia. Le polizie cantonali (e alcune polizie municipali dotate di una divisione giudiziaria) sono incaricate di condurre le indagini avviate in seguito ai propri accertamenti – effettuati in vari modi – o alle denunce presentate da privati. Trattano inoltre i rapporti trasmessi da fedpol. Il loro ruolo è fondamentale anche perché, conoscendo bene il territorio, possono adottare le misure più opportune per identificare e arrestare i colpevoli. Inoltre, le

¹⁵ Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 19.4111 Quadranti, pag. 11-14

polizie cantonali (e municipali) organizzano campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Per i casi intercantionali o internazionali possono contare sul sostegno della rete NEDIK e di fedpol.

2.2. Livello intercantionale

Prevenzione Svizzera della Criminalità

La prevenzione svizzera della criminalità (PSC) è un organo intercantionale specializzato nel settore della prevenzione della criminalità e si adopera per migliorare il senso di sicurezza nella popolazione. Forte del sostegno della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), la PSC è gestita da una commissione permanente della CCDGP, la commissione di direzione della Prevenzione Svizzera della Criminalità. Fra i suoi compiti rientrano quello di rafforzare la cooperazione intercantionale tra le forze di polizia nel settore della prevenzione della criminalità e di informare la popolazione sui fenomeni legati alla criminalità, le possibilità di prevenzione e le offerte di aiuto in questo ambito. La PSC, in stretta collaborazione con l'Istituto svizzero di polizia, assicura inoltre la formazione di base e continua degli agenti di polizia nel settore della prevenzione della criminalità. Contribuisce anche a prevenire la pedocriminalità, ad esempio pubblicando informazioni in materia sul proprio sito¹⁶, promuovendo campagne mirate¹⁷ sui canali social¹⁸ o proponendo offerte formative. Inoltre ha realizzato alcuni audiolibri – disponibili anche in forma testuale – con raccomandazioni sui pericoli di Internet, come il grooming e la pedopornografia¹⁹, e partecipato alla realizzazione di un fumetto che sensibilizza ai vari pericoli che si nascondono in rete, come la sextortion e il grooming²⁰. Recentemente ha lanciato «Non va bene», una campagna di sensibilizzazione sulla pornografia illegale²¹. La PSC è finanziata dai Cantoni e, tramite fedpol, dalla Confederazione.

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera

La CCPCS promuove la collaborazione e lo scambio di opinioni ed esperienze tra i corpi di polizia della Svizzera e dirige l'attuazione operativa degli obiettivi politici nelle principali questioni inerenti alla polizia. Nel 2022 ha incaricato la Commissione di polizia giudiziaria di attuare alcune misure per meglio coordinare la lotta contro la pedocriminalità tra i Cantoni. Allo scopo la Commissione sta lavorando a stretto contatto con l'Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri (ACPGS).

Rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità digitale (NEDIK)

Nel 2018 la CCPCS ha creato la rete NEDIK per concentrare in modo coordinato ed efficiente le risorse specialistiche destinate alla lotta contro la cybercriminalità. Costituita da un comitato strategico composto da rappresentanti dei concordati di polizia, da un comitato operativo e da fedpol, tale rete riunisce due volte al mese i rappresentanti di tutti i Cantoni e di fedpol allo scopo di garantire un coordinamento efficace delle

¹⁶ Prevenzione Svizzera della Criminalità | Abusi sessuali sui bambini (skppsc.ch), Prevenzione Svizzera della Criminalità | Pornografia illegale (skppsc.ch).

¹⁷ Alcuni esempi:

Pornografia: tutto ciò che prevede la legge. Informazioni sul tema della pornografia e relativo quadro giuridico, Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC), agosto 2016, 3a ed.

Opuscolo «Minori e criminalità», Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC, INFO 1 / 2017

¹⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=gheE34H4D1o>, <https://youtu.be/OpAAm2TV9nk>

¹⁹ Prevenzione Svizzera della Criminalità | Audiolibri (skppsc.ch)

²⁰ Prevenzione Svizzera della Criminalità | Storie di Internet (skppsc.ch)

²¹ Prevenzione Svizzera della Criminalità | Non va bene! (skppsc.ch)

indagini, come ad esempio quelle in materia di ransomware. Oltre ad assicurare la cooperazione operativa, la rete NEDIK pubblica bollettini mensili sulla cybercriminalità in Svizzera e, dal 2022, bollettini incentrati sul tema delle truffe sugli investimenti online.

È inoltre in contatto con le varie autorità di polizia svizzere (CCPCS, Commissione di polizia giudiziaria, ACPGS) e con i procuratori (tramite la piattaforma Cyberboard, lanciata dal Ministero pubblico della Confederazione). Si occupa anche di prevenzione: intrattiene contatti regolari con la PSC e con il Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC) e diffonde gli allarmi ai membri della rete. Inoltre, in collaborazione con fedpol, cura e aggiorna le schede che descrivono nel dettaglio i fenomeni più attuali di cybercriminalità (compresi i reati sessuali online) e illustrano il modus operandi, il diritto applicabile e le misure immediate incombenti alla polizia, alle autorità giudiziarie e a terzi. Queste schede sono uno strumento prezioso soprattutto per la formazione degli agenti di polizia impiegati sul campo e hanno in parte ispirato le definizioni utilizzate nel capitolo 4. La rete NEDIK organizza anche incontri tra esperti per promuovere lo scambio di buone prassi.

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha deciso di revocare²², con effetto dal 1° gennaio 2021, l'accordo amministrativo concluso per coordinare la lotta contro la criminalità online (accordo SCOCI)²³. La partecipazione finanziaria dei Cantoni prevista dall'accordo è stata trasferita alla rete NEDIK. In cambio, la rete NEDIK espleta altri compiti in materia di coordinamento strategico e operativo, di monitoraggio delle reti peer-to-peer per combattere la pedocriminalità (monitoraggio P2P, cfr. n. 3.1), di gestione delle conoscenze e di sviluppo della piattaforma PICSEL (*plateforme d'information de la criminalité sérielle en ligne*).

Centro di competenza informatica per la Svizzera occidentale (RC3)

Fondato nel 2019, il Centro di competenza informatica per la Svizzera occidentale è una piattaforma di coordinamento che riunisce le risorse e le competenze nel campo della cybercriminalità. Il Centro è gestito da specialisti della polizia cantonale di Ginevra e vanta competenze per quanto riguarda l'accesso a dati digitali, l'evoluzione nel ciber spazio, l'utilizzo dell'Internet delle cose e dei veicoli, nonché l'elaborazione e l'analisi delle informazioni raccolte. Inoltre può contare su PICSEL, uno strumento informatico che offre un quadro generale della criminalità digitale nella Svizzera occidentale e in altri Cantoni²⁴ e consente di identificare serie di reati interconnessi e dedurne le tendenze criminali.

Il Centro è inoltre responsabile dell'impiego di software speciali (GovWare) nella Svizzera occidentale; si occupa della fase preparatoria, dell'implementazione e della raccolta dei dati per renderli disponibili a chi li richiede. Inoltre effettua il monitoraggio delle reti peer-to-peer (P2P) in tutta la Svizzera romanda, segnala i casi direttamente ai Cantoni interessati e ne informa la polizia cantonale di Berna. Coordina anche la rete

²² Renforcement des efforts cantonaux contre la cybercriminalité et la pédocriminalité - KKJPD - CCDJP - CDDGP (non disponibile in italiano)

²³ Tra il 2002 e il 2020 alcuni dei compiti legati alla lotta contro la pedocriminalità sono stati svolti dallo SCOCI, un servizio integrato a fedpol e cofinanziato da Cantoni e Confederazione. In 20 anni la situazione nei Cantoni è cambiata notevolmente: le loro autorità inquirenti dispongono della base giuridica necessaria (leggi di polizia) e sono tecnicamente in grado di condurre in autonomia indagini sulla cybercriminalità. La rete NEDIK, gestita congiuntamente dalle polizie cantonali e da fedpol, svolge un ruolo importante anche nella condivisione di conoscenze specialistiche, nella cooperazione, nello scambio di esperienze e nella formazione. A seguito degli sviluppi intervenuti, i Cantoni hanno ritenuto superato l'accordo SCOCI, pertanto abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

²⁴ I seguenti Cantoni partecipano a PICSEL (stato 1° giu. 2023): AG, FR, GE, GR, JU, NE, TI, VD, VS.

di agenti specializzati nelle indagini preventive in incognito in materia di lotta contro la pedopornografia online e organizza formazioni specifiche in questo settore per tutti i Cantoni. Infine partecipa anche alla formazione di agenti di polizia europei per il modulo Europol «Combating the Online Sexual Exploitation of Children (COSEC)».

2.3. Livello federale

Ufficio federale di polizia (fedpol)

Nella lotta contro la pedocriminalità, fedpol assume i compiti di ufficio centrale conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994²⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC) facendo, tra le altre cose, da ponte tra l'estero e i corpi di polizia cantonali. Assicura lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria con Europol e Interpol, garantisce l'operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di un Single Point of Contact (SPOC) conformemente alla Convenzione sulla cybercriminalità, distacca un'addetta di polizia specializzata in cybercriminalità presso l'ufficio di collegamento di Europol e gestisce il punto nazionale di contatto per collaborare con il NCMEC. Inoltre aiuta a sgravare i Cantoni: smista i casi e li attribuisce direttamente ai Cantoni interessati, gestisce la Raccolta nazionale di file e valori hash (NDHS) ed effettua il coordinamento operativo dei casi di portata intercantonale tramite la rete NEDIK. Per tutti questi compiti, fedpol funge da centro nazionale di competenza in materia di cybercriminalità. Rappresenta inoltre la Svizzera in vari gruppi di lavoro internazionali di Europol e Interpol e, insieme agli specialisti dei grandi corpi di polizia cantonali in seno alla rete NEDIK, assicura la diffusione di conoscenze specialistiche e lo scambio di buone prassi.

3. Procedura

Il perseguimento penale della pedocriminalità inizia con la denuncia penale o in seguito ad accertamenti della polizia (o del pubblico ministero) che fanno presumere sia stato commesso un reato. Tali accertamenti possono essere il risultato di segnalazioni della popolazione (p. es. tramite il sito della polizia cantonale, il modulo di fedpol o terzi) o di indagini preventive condotte dalla polizia. Nella lotta contro la pedocriminalità, i potenziali colpevoli sono identificati e perseguiti con diversi metodi specifici.

3.1. Monitoraggio delle reti peer-to-peer

Le reti peer-to-peer (P2P) consentono di scambiare dati tra computer via Internet; ogni utente mette a disposizione dati (server) e li scarica (client). L'esempio più noto di applicazione P2P è la condivisione di contenuti audiovisivi. Queste reti sono utilizzate anche per diffondere materiale pedopornografico, ragion per cui sono monitorate dalle autorità di perseguimento penale. Questo monitoraggio è importante, tanto più se si considera che, con la digitalizzazione della società, aumentano i contenuti pedocriminali scambiati in questo modo.

Fino al 31 dicembre 2020 fedpol ha sostenuto i Cantoni monitorando le reti P2P per contrastare la pedopornografia. In seguito alla risoluzione dell'accordo SCOCI da parte della CDDGP, le risorse finanziarie sono state trasferite alla rete NEDIK e a vari Cantoni che ne fanno parte. Per quanto riguarda il monitoraggio delle reti P2P, i compiti precedentemente svolti dallo SCOCI sono stati assunti dalla polizia cantonale bernese,

²⁵ RS 360

che dispone di un software per monitorare queste reti e individuare i contenuti pedocriminali proposti e/o scaricati in Svizzera. Non appena viene identificato un fornitore, le informazioni pertinenti sono trasmesse al Cantone competente affinché possa avviare un procedimento penale. Anche altri Cantoni (GE, ZH) e una Città (Zurigo) utilizzano programmi simili e trasmettono le informazioni rilevate alla polizia cantonale di Berna che provvede a verificarle e a smistarle ai Cantoni competenti. Il Cantone di Ginevra effettua il monitoraggio P2P in tutta la Svizzera romanda, segnala i casi direttamente ai Cantoni interessati e ne informa la polizia cantonale bernese. Il gruppo RC3 organizza corsi di formazione sull'utilizzo dei programmi (con un formatore qualificato e certificato all'interno del gruppo RC3), ai quali sono invitati i Cantoni (BE, ZH, Città di Zurigo).

Nel 2022 a 21 Cantoni sono state trasmesse 154 segnalazioni legate al monitoraggio P2P. In tutto sono state disposte circa 130 perquisizioni. In 120 casi è stato avviato un procedimento penale; in sette casi sono emersi abusi sessuali su minori e la produzione di materiale vietato²⁶.

3.2. Indagini preventive in incognito

Si tratta di indagini condotte prima dell'apertura di un eventuale procedimento penale allo scopo di individuare reati e prevenire la loro commissione. Queste indagini consentono alle autorità di polizia di fare luce su crimini e delitti rimanendo in incognito, ossia senza rivelare l'identità o la funzione dei collaboratori impiegati sul campo. Si tratta di una misura generalmente prevista dalle leggi cantonali di polizia²⁷. Non appena sussiste un sospetto di reato, le indagini devono essere condotte come indagini di polizia conformemente al Codice di procedura penale (art. 306 CPP).

Le indagini preventive in incognito sono uno strumento importante nella lotta contro la pedocriminalità. Molti pedocriminali conoscono i metodi più efficaci per mascherare la propria identità e si scambiano consigli al riguardo su forum dedicati. Grazie alle indagini preventive, gli inquirenti possono infiltrarsi in ambienti virtuali in cui si sospetta siano attivi pedocriminali (p. es. chat, forum di discussione online, social network). Si fanno passare per potenziali vittime (p. es. utilizzando uno pseudonimo o un indirizzo e-mail che denoti una giovane età) nella speranza di essere contattati direttamente dai pedocriminali e poter valutare il loro livello di pericolosità, per poi prendere le misure del caso. Le tattiche di polizia citate nel postulato Regazzi, tra cui l'uso di immagini generate al computer per smascherare i pedocriminali, sono uno degli strumenti disponibili in questo ambito²⁸.

Ogni tentativo di incontrare una potenziale vittima fornisce da un lato un chiaro indizio del livello di pericolosità del pedocriminale e, dall'altro, una buona occasione per scoprirne la reale identità. Il gruppo RC3 coordina la rete di agenti di polizia romandi specializzati nelle indagini preventive in incognito per combattere la pedopornografia online.

²⁶ Monitoring peer-to-peer: transmission, à 21 cantons, de 154 annonces de pédocriminalité sur Internet | Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (kkpks.ch) (non disponibile in italiano)

²⁷ P. es. § 32e PolG/ZH; art. 111 e 114 PolG/BE; § 36^{quinquies}, § 36^{septies} PolG/SO

²⁸ 19.4105 | Impedire la diffusione in streaming di abusi su minori e arginare in maniera efficace la prostituzione infantile in Internet | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

Questo tipo di indagini richiede un notevole investimento umano e tecnico, ma può dare risultati incredibili. Nel maggio 2023, la polizia argoviese ha annunciato l'operazione «Ninja Turtle» – condotta insieme a fedpol – che ha permesso di identificare oltre 2200 pedocriminali in tutto il mondo²⁹.

3.3. Raccolta nazionale di file e valori hash

La Raccolta nazionale di file e valori hash per immagini e video illegali a carattere pornografico, creata nel 2012, consente alle autorità inquirenti svizzere di ottimizzare tempo e risorse nel trattare il crescente volume di dati sequestrati durante le perquisizioni domiciliari. I contenuti pornografici vietati inseriti nella banca dati vengono catalogati in modo da poter rilevare in tempi brevi eventuali contenuti identici che compaiono in un secondo momento con il medesimo valore hash.

In questo modo si evita agli inquirenti di dover passare al vaglio e catalogare ogni singola immagine sequestrata riducendo così l'impatto psicologico e accorciando la durata dei procedimenti penali. La Raccolta nazionale è gestita da fedpol, ma i Cantoni possono comunque accedere in qualsiasi momento ai valori hash aggiornati. Ad oggi questa banca dati contiene più di otto milioni di dati catalogati.

3.4. Segnalazioni NCMEC

Il NCMEC è un'organizzazione privata no profit fondata negli Stati Uniti nel 1984. Parte del suo lavoro consiste nel trattare le segnalazioni di abuso, sfruttamento e rapimento ricevute tramite CyberTipline, un sistema centralizzato che consente di segnalare in modo efficace casi di pedopornografia, traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale e altre forme di sfruttamento sessuale minorile. Le segnalazioni provengono non solo da privati, ma anche da fornitori di servizi elettronici (*electronic service provider, ESP*)³⁰ statunitensi³¹. Secondo il diritto statunitense, gli ESP sono tenuti a segnalare al NCMEC, tramite CyberTipline, qualsiasi contenuto potenzialmente pedocriminale³².

Rilevazione e segnalazione al NCMEC

Quando un privato o un ESP³³ rileva un contenuto illecito, trasmette al NCMEC una segnalazione di sospetto contenente varie informazioni sui presunti autori e sui file pedopornografici.

La **figura 1** illustra il numero di segnalazioni che il NCMEC riceve ogni anno dagli ESP e dai privati. Come si può notare, negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento (da poco più di 1 mio. di segnalazioni nel 2014 a oltre 32 mio. nel 2022), in parte imputabile a un utilizzo più intenso dei social media, delle applicazioni mobili e dei sistemi di messaggistica, ma anche a maggiori risorse e sforzi degli ESP nella lotta contro la pedopornografia, che hanno reso più efficace la rilevazione di contenuti illeciti sulle loro piattaforme.

²⁹ Comunicati stampa della polizia argoviese: Operation "Ninja Turtle" entlarvt tausende Pädokriminelle (non disponibile in italiano)

³⁰ National Center for Missing and Exploited Children, "About us": www.missingkids.org/footer/about

³¹ Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, ecc.

³² 18 U.S. Code § 2258A – Reporting requirements of providers.

³³ Tra le risorse tecnologiche impiegate dagli ESP per combattere la proliferazione di contenuti illeciti figura la funzione crittografica di hash, che consente di ottenere valori di hash o «impronte digitali» da utilizzare per individuare eventuali copie di un file pedopornografico.

Numero di segnalazioni trasmesse ogni anno al NCMEC (in mio.)




Figura 1: numero di segnalazioni trasmesse ogni anno al NCMEC

Trattamento e trasmissione a fedpol

Ricevuta una segnalazione, il NCMEC cerca di localizzare il presunto autore³⁴ e quindi trasmette all'autorità nazionale competente la segnalazione di sospetto sotto forma di rapporto e i contenuti potenzialmente vietati. fedpol è incaricato di ricevere e trattare i rapporti NCMEC relativi alla Svizzera. Nella **figura 2** è riportato il numero di rapporti che fedpol riceve ogni anno.

Numero di rapporti NCMEC trasmessi ogni anno a fedpol




Figura 2: numero di rapporti NCMEC trasmessi ogni anno a fedpol

³⁴ Generalmente la localizzazione si fa tramite una ricerca web sull'indirizzo IP del presunto autore.

Smistamento e trasmissione alle autorità cantonali

Come prima cosa, fedpol verifica se i contenuti sono punibili secondo il diritto svizzero. A tal fine utilizza un apposito strumento per filtrare le funzioni hash conosciute³⁵. Se un file non figura nella banca dati, occorre procedere a un'analisi manuale per determinare se il contenuto è punibile; se necessario, l'hash del file viene aggiunto a quelli noti. Sebbene gli algoritmi utilizzati per la rilevazione siano migliorati, la maggior parte delle segnalazioni che fedpol riceve risulta inutilizzabile perché il contenuto non è punibile secondo il diritto svizzero. Nel 2022 circa il 71 per cento delle segnalazioni trasmesse dal NCMEC è stato scartato proprio per questo motivo. Si tratta nello specifico di contenuti legali in cui le persone appaiono più giovani di quello che sono o di foto di concorsi con modelli minorenni, anch'esse legali.

Se il contenuto è punibile secondo il diritto svizzero, il passo successivo consiste nell'identificare il o i colpevoli. Generalmente le informazioni contenute nel rapporto NCMEC non sono sufficienti, ragion per cui fedpol deve effettuare vari accertamenti sulla base delle informazioni tecniche. Talvolta le segnalazioni NCMEC risultano inutilizzabili perché non è possibile identificare il presunto autore. Nel 2022, circa il sei per cento delle segnalazioni NCMEC trasmesse a fedpol è stato scartato per ragioni di natura tecnica. Le segnalazioni scartate vengono comunque conservate perché potrebbero essere ricollegate ad altre segnalazioni.

Se il contenuto è punibile ed è stato possibile identificare il presunto autore, fedpol redige un rapporto per l'autorità cantonale chiamata a indagare sul caso e ad avviare l'eventuale procedimento penale³⁶. Nel 2022, fedpol ha trasmesso alle autorità cantonali il 20 per cento delle segnalazioni ricevute. fedpol non dispone di informazioni precise sul numero di procedimenti penali aperti dai Cantoni sulla base delle segnalazioni NCMEC.




Figura 3: numero di rapporti che fedpol trasmette ogni anno ai Cantoni

³⁵ I valori hash vengono costantemente aggiornati, in particolare con nuovi contenuti provenienti dall'estero e quelli emersi durante indagini cantonali, p.es. con materiale pedopornografico sequestrato durante la perquisizione dell'abitazione di un indiziato.

³⁶ Talvolta il presunto autore si trova in un altro Paese e la segnalazione è quindi ritrasmessa al NCMEC perché possa assegnare il caso all'autorità competente.

La **figura 4** illustra la procedura per il trattamento dei casi di pornografia illegale trasmessi dal NCMEC alla Svizzera.




Figure 4: procedura per il trattamento di una segnalazione di pornografia vietata ricevuta dal NCMEC

3.5. Moduli online

Modulo di fedpol

fedpol riceve segnalazioni di pornografia vietata anche tramite il proprio modulo online. Fino alla fine del 2020 e in conformità con l'accordo SCOCI, questo modulo era utilizzato per segnalare siti Internet con qualsiasi tipo di contenuto illecito. Dal 2021 è invece destinato unicamente alla segnalazione di pornografia vietata (segnalazione di contenuti illeciti o denuncia di autori).

Tramite il modulo online fedpol riceve ogni mese una media di circa 300 segnalazioni, ma la maggior parte non è pertinente. In media, circa il 39 per cento delle segnalazioni riguarda contenuti pedocriminali, che solo in pochi casi però sono effettivamente punibili. In questi casi, fedpol effettua una ricerca online per localizzare l'host del sito contenente il materiale illecito e inoltra le informazioni all'autorità competente tramite Interpol³⁷. Il primo passo consiste sempre nel chiedere la rimozione dei contenuti all'estero, ma poiché per rimuoverli possono volerci parecchi giorni o settimane a seconda del Paese, l'accesso al sito viene bloccato in Svizzera dal fornitore di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 46a capoverso 3 della legge del 30 aprile 1997³⁸ sulle telecomunicazioni (LTC). L'elenco dei siti incriminati viene aggiornato quotidianamente e inviato fornitori di servizi di telecomunicazione affinché adottino le misure necessarie.

Ovviamente, il numero di segnalazioni inoltrate a Interpol non comprende soltanto quelle ricevute tramite il modulo online, ma anche i casi individuati grazie a un monitoraggio svolto da fedpol.

³⁷ In quanto si tratta quasi sempre di host stranieri.

³⁸ RS 784.10

Clickandstop.ch

Da inizio aprile 2022, sul sito clickandstop.ch è disponibile un servizio di segnalazione online contro la pedocriminalità in Svizzera. Si tratta di un progetto comune delle organizzazioni «Protezione dell'infanzia Svizzera» e «Fondazione Guido Fluri». Le segnalazioni effettuate su questo sito sono trasmesse a fedpol, che provvede a verificarle e a smistarle alle autorità di perseguimento penale competenti³⁹ secondo la procedura applicata alle segnalazioni in entrata tramite il modulo online di fedpol. In media, fedpol riceve oltre 60 segnalazioni al mese da clicandstop.ch.

3.6. Trattamento e trasmissione delle segnalazioni sul LDCA

Il fenomeno del *live distance child abuse* (LDCA) interessa anche la Svizzera. fedpol riceve ogni anno segnalazioni al riguardo da varie fonti svizzere ed estere. Come nel caso della distribuzione di materiale pedopornografico, fedpol tratta i casi e li trasmette alle autorità cantonali competenti.

Quando viene a conoscenza di un caso di live streaming che coinvolge un consumatore in Svizzera, come prima cosa fedpol cerca di identificarlo. Poi effettua accertamenti presso vari partner (Europol, Interpol, addetto di polizia) per disporre di un fascicolo tanto solido da consentire al procuratore cantonale di aprire un procedimento penale. Oltre a redigere un rapporto per le autorità cantonali per perseguire il consumatore di live streaming, fedpol trasmette le informazioni anche al Paese in cui si trova la vittima, di modo che anche gli autori dell'abuso possano essere perseguiti.




Figura 5: Schema degli attori e delle procedure

4. Fenomeni e quadro giuridico

L'assenza di confini geografici in Internet, l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici nazionali e, non da ultimo, la velocità con cui la cybercriminalità sta evolvendo, rendono difficile portare avanti una lotta coordinata contro i fenomeni pedosessuali online. Seguono una descrizione dei fenomeni e dei modi operandi più recenti che caratterizzano

³⁹ clickandstop.ch, ultima consultazione il 23 mar. 2023

questo settore criminale a livello nazionale e internazionale, nonché un'analisi approfondita del LDCA per tenere conto della richiesta del postulato 19.4105 Regazzi.

4.1. Child Sexual Abuse Material

Definizione NEDIK: per pornografia vietata o illegale si intende qualsiasi rappresentazione di atti sessuali con minori, animali e/o atti violenti⁴⁰. È vietato sia realizzare, diffondere e possedere tali rappresentazioni sia consumarle (divieto assoluto).

Diritto: secondo l'articolo 197 capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP)⁴¹, è punito chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione. Questa disposizione mira a evitare che i minori entrino in contatto con materiale pornografico, inclusi contenuti legalmente accessibili agli adulti (la cosiddetta pornografia soft). L'articolo 197 capoverso 3 CP proibisce di reclutare un minore (di età inferiore ai 18 anni) per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o di indurlo a partecipare a una tale rappresentazione. Secondo il capoverso 4 del medesimo articolo è punito chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibile, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede materiale pornografico cosiddetto hard. Il capoverso 5 commina una pena a chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede materiale pornografico hard. Per materiale pornografico hard s'intendono anche oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali (fittizi o meno, ossia virtuali o reali) con minorenni. La pornografia hard è vietata anche per gli adulti (eccezione: art. 197 cpv. 9 CP).

La fabbricazione di materiale pornografico può comportare atti sessuali con minori. Secondo l'articolo 187 capoverso 1 CP è punito chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, la induce a un atto sessuale o la coinvolge in un atto siffatto.

Il Codice penale attribuisce particolare importanza all'integrità sessuale dei minori. Per gli articoli 187 e/o 197 CP sono infatti espressamente previsti la punibilità dei reati commessi all'estero su minorenni (art. 5 CP), la deroga alla tutela delle fonti (art. 28a CP), l'espulsione obbligatoria (art. 66a CP), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP), un termine di prescrizione più lungo (art. 97 CP) e l'imprescrittibilità (art. 101 CP).

Gli strumenti internazionali rilevanti per il diritto penale svizzero e/o la prassi penale in materia sono la Convenzione sui diritti del fanciullo⁴² e il relativo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia⁴³, nonché il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Convenzione di Palermo)⁴⁴. La Svizzera ha ratificato anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)⁴⁵, il primo, e tuttora unico,

⁴⁰ Con la revisione del diritto penale in materia sessuale (testo sottoposto a referendum: FF 2023 1521) viene stralciata l'espressione «atti violenti tra adulti» contenuta nel vigente art. 197 cpv. 4 e 5 CP.

⁴¹ RS 311.0

⁴² RS 0.107

⁴³ RS 0.107.2

⁴⁴ RS 0.311.542

⁴⁵ RS 0.311.40

accordo internazionale che disciplina in maniera esaustiva la repressione delle varie forme di sfruttamento sessuale minorile.

4.2. Grooming

Definizione NEDIK: adescamento di minori online, ad esempio in chat room o sui social network, allo scopo di instaurare contatti a sfondo sessuale. Certi autori mirano a un incontro nel mondo reale al fine di compiere atti sessuali con il minore.

L'adescatore conquista la fiducia della giovane vittima nella chat facendole lusinghe e mostrando interesse e comprensione nei suoi confronti. Molti adescatori hanno un approccio più diretto e confrontano la vittima subito con domande di carattere sessuale.

- Spesso l'adescatore chiede alla vittima delle foto o le propone di passare a una chat live via webcam, ad esempio su Skype.
- Ottenuti dettagli intimi o scatti del minore, l'adescatore lo ricatta per farsi inviare altre foto (cfr. n. 4.3 Sextortion).
- Talvolta l'adescatore mira a incontrare il minore per compiere atti sessuali.

Diritto: il grooming è punibile secondo il diritto penale svizzero. Se un adulto contatta un minore su Internet con lo scopo di abusare sessualmente di lui in un secondo momento (**grooming in senso stretto**), può trattarsi di un tentativo punibile di compiere atti sessuali con un fanciullo (art. 187 n. 1 primo cma CP in combinato disposto con l'art. 22 CP) o di produrre pedopornografia (art. 197 cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 22 CP), a condizione che si produca un incontro e che questo rappresenti l'ultimo passo decisivo verso il compimento del reato⁴⁶.

Una persona è punibile già in occasione di una chat in Internet, dove non vi è il presupposto di un contatto fisico (**grooming in senso lato**), se:

- impone al minore di 16 anni testi o immagini di natura pornografica (anche rappresentazioni che la raffigurano, art. 197 cpv. 1 CP);
- induce il fanciullo a compiere atti sessuali su di sé e lo osserva, ad esempio attraverso una «livecam» (art. 187 n. 1 cma 2 CP);
- coinvolge il fanciullo in un atto sessuale, ad esempio compiendo un atto siffatto davanti a lui oppure facendoglielo osservare senza che vi sia un contatto fisico (art. 187 n. 1 terzo cma); o
- molestia sessualmente il fanciullo (art. 198 CP).

Possono trovare applicazione anche gli articoli 179^{quater} (violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini), 180 (minaccia) e 181 CP (coazione).

Nel quadro della revisione del diritto penale in materia sessuale, il Parlamento ha respinto la proposta di introdurre una fattispecie specifica per il grooming⁴⁷.

⁴⁶ DTF 131 IV 100 consid. 8.2 pag. 104

⁴⁷ 18.043 | Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch), disegno 3; votazione finale del 16 giu. 2023

4.3. Sextortion (immagini)⁴⁸

Definizione NEDIK: metodo di estorsione consistente nel ricattare una persona minacciandola di diffondere immagini che la ritraggono nuda. L'estorsore conquista la fiducia della giovane vittima nella chat facendole lusinghe e mostrando interesse e comprensione nei suoi confronti.

- A volte l'estorsore finge di avere la stessa età della vittima e utilizza foto di una terza persona (ragazza o ragazzo) prese da Internet.
- Ottenuti dettagli intimi o scatti erotici del minore, l'estorsore lo ricatta per farsi inviare altre foto erotiche o pornografiche.
- Se la vittima si rifiuta, l'autore minaccia di inviare le immagini intime già ricevute a conoscenti, genitori, compagni di classe ecc.

Diritto: alla sextortion possono applicarsi diverse disposizioni penali, a seconda dello scenario. Se l'autore chiede denaro per non diffondere immagini o filmati del minore mentre compie atti sessuali e/o è parzialmente o completamente nudo, si applica l'articolo 156 CP (estorsione). Se alla vittima viene chiesto di fornire ulteriori immagini o video perché non venga divulgato il materiale già ottenuto, si ha piuttosto un caso di coazione (art. 181 CP). Costituisce invece minaccia ai sensi dell'articolo 180 CP il fatto di spaventare la vittima minacciandola di pubblicare immagini o video molto compromettenti.

Se l'autore diffonde un'immagine o un video che denigra o umilia la vittima, si potrebbe trattare di diffamazione ai sensi dell'articolo 173 numero 1 CP. A seconda delle circostanze può configurarsi anche la fattispecie della diffusione di materiale pornografico vietato (art. 197 cpv. 4 CP), purché vi siano contenuti pornografici. Se questa condizione non è soddisfatta, potrebbe applicarsi l'articolo sul *revenge porn* (art. 197a nCP), approvato dal Parlamento il 16 giugno 2023, secondo cui è punibile chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici senza il consenso della persona che vi è riconoscibile⁴⁹.

4.4. Live Distant Child Abuse (LDCA)

Definizione NEDIK: partecipare via webcam ad atti sessuali che coinvolgono minori. Il consumatore/istigatore comunica le proprie richieste, ad esempio su una chat, paga l'importo pattuito e assiste in diretta webcam agli abusi commessi su minori.

Sebbene alcuni interagiscano direttamente con le loro vittime⁵⁰, in generale questi reati coinvolgono due tipi di autori:

- il **consumatore/istigatore**, che è alla ricerca di video a contenuto pedopornografico;
- l'**autore dell'abuso/esecutore**, che permette al consumatore di vedere tali video.

Il modus operandi può essere descritto come segue:

- il consumatore contatta l'autore dell'abuso su forum specializzati, portali online o social network. Gli comunica le proprie richieste e insieme concordano il prezzo;

⁴⁸ Oltre alla sextortion finalizzata all'acquisizione di immagini, ne esiste una forma tesa a estorcere denaro e non immagini. Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili al n. 2.2.3 del rapporto del Consiglio federale «La protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits sexuels» (non disponibile in italiano).

⁴⁹ Cfr. FF 2023 1521; visto che il termine di referendum è fissato al 5 ottobre 2023, in questo momento non è dato sapere se e quando questo articolo entrerà in vigore.

⁵⁰ Napier, S., Teunissen, C., & Boxall, H. (2021). Live streaming of child sexual abuse: An analysis of offender chat logs. *Trends & Issues in Crime & Criminal Justice*, 639, 1-15.

- il consumatore/istigatore paga l'importo pattuito tramite un servizio di pagamento online, come Paypal, o un servizio di trasferimento di denaro, come Western Union o RIA. In genere, il pagamento viene effettuato in piccole tranche che vanno da poche decine a diverse centinaia di dollari (o un'altra valuta). Le criptovalute sono utilizzate solo di rado;
- l'autore commette gli atti sessuali richiesti, che il consumatore può seguire in diretta attraverso una webcam;
- durante l'abuso, il consumatore può impartire ulteriori istruzioni, ad esempio via chat.




Figura 5: schema che illustra il fenomeno del LDCA

Questo fenomeno si distingue dalla maggior parte degli altri reati di abuso sessuale su minori (online e offline) per la sua duplice natura, sessuale e finanziaria. A differenza della distribuzione di materiale pedopornografico, di solito reso accessibile su Internet o attraverso piattaforme di scambio tra criminali, il LDCA si fa di nascosto ad uso esclusivo del singolo consumatore⁵¹.

Sebbene il fenomeno sia stato rilevato in diversi Paesi⁵², le Filippine ne sono diventate il centro principale di diffusione; l'elevata domanda di LDCA abbinata all'alto tasso di povertà del Paese, alla padronanza dell'inglese da parte degli abitanti, nonché alla disponibilità di servizi di trasferimento di denaro e all'accesso a Internet ad alta velocità hanno creato condizioni favorevoli a questo fenomeno criminale⁵³.

Ad oggi sono stati condotti pochissimi studi sul profilo di chi consuma contenuti LDCA. Tuttavia, pare si tratti principalmente di uomini dell'età media di 54 anni con pochi precedenti penali (per reati sessuali online)⁵⁴. Gli esecutori sono persone che vivono in povertà e hanno bisogno di denaro per acquistare cibo e vestiti. Spesso si tratta di

⁵¹ (EUROPOL, 2019)

⁵² Come in Romania, dove è stata condotta un'operazione su larga scala per fare luce su casi di LDCA.

⁵³ (Cubitt, 2021)

⁵⁴ (Brown R, 2020)

persone molto vicine alla vittima (p. es. la madre). In molti casi il bambino abusato garantisce un reddito alla famiglia.




Figura 6: numero di casi di LDCA all'anno in Svizzera e ripartizione tra i Cantoni.

Diritto: se le singole persone coinvolte in un caso di LDCA hanno un legame con la Svizzera ai sensi del Codice penale, si applicano le seguenti disposizioni. Secondo l'articolo 187 capoverso 1 è punibile chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, la induce a un atto sessuale o la coinvolge in un atto siffatto. Commette (infatti) reato secondo l'articolo 197 capoverso 4 CP chiunque fabbrica, propaganda, offre, mostra, rende accessibile o acquista contenuti LDCA. Al consumatore di tale materiale si applica l'articolo 197 capoverso 5 CP: è punibile chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali con minorenni (art. 197 cpv. 5 CP).

4.5. Altre basi legali pertinenti

4.5.1. Punto di contatto nazionale Convenzione sulla cybercriminalità

La Convenzione sulla cybercriminalità, conclusa nel novembre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2004, sia una convenzione del Consiglio d'Europa, è stata ratificata dalla Svizzera il 21 settembre 2011⁵⁵.

Questa Convenzione, ratificabile anche da Stati non membri del Consiglio d'Europa, si propone di garantire una cooperazione ampia, rapida ed efficace tra gli Stati contraenti, in particolare anche nella lotta contro la pedocriminalità (art. 23 segg.). La Convenzione impone di istituire un punto di contatto nazionale reperibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per sostenere le indagini penali nazionali e internazionali (art. 35). In Svizzera tali compiti sono assunti da fedpol.

Ad oggi, 40 Paesi hanno già firmato il secondo Protocollo addizionale della Convenzione e due lo hanno ratificato⁵⁶. Il Protocollo addizionale intende migliorare lo scambio dei mezzi di prova elettronici tra le autorità inquirenti nazionali; prevede inoltre misure per facilitare lo scambio transfrontaliero di dati, ad esempio sulla registrazione dei nomi di dominio, sugli abbonati e sul traffico, utili per le indagini o le situazioni di emergenza.

⁵⁵ RS 0.311.43

⁵⁶ Stato il 19 set. 2023: lista completa - Ufficio Trattati (coe.int)

4.5.2. Segnalazioni dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST)

In virtù del principio dell'autonomia privata (o contrattuale), i fornitori privati di piattaforme sono in linea di principio liberi di stabilire le proprie regole per negare l'accesso alle piattaforme da parte degli utenti e cancellare i loro contenuti. Queste «regole interne» o *community standard* equivalgono alle condizioni generali del contratto stipulato tra l'utente e il fornitore della piattaforma. I fornitori possono anche stabilire regole d'uso più severe del diritto in vigore dichiarando ad esempio inammissibile qualsiasi rappresentazione di nudità o di atti di violenza.

La collaborazione tra le autorità di perseguimento penale e i fornitori di piattaforme si è intensificata negli ultimi anni. I colossi come Google e Facebook danno priorità alle segnalazioni delle autorità inquirenti. La decisione di cancellare determinati contenuti è comunque in capo alle aziende stesse, che di solito seguono però le raccomandazioni delle autorità.

Per combattere la pornografia illegale, nella legge sulle telecomunicazioni è stato introdotto un nuovo obbligo per i fornitori di tali servizi: devono bloccare l'accesso a qualsiasi informazione dal contenuto pornografico segnalata loro da fedpol, cui devono segnalare casi sospetti di informazioni dal contenuto pornografico ai sensi del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati per scritto da terzi (art. 46a cpv. 3 LTC). Non essendo obbligati a effettuare una sorveglianza sistematica, i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono nemmeno tenuti a segnalare ogni caso sospetto.

5. Livello internazionale

5.1. Unione europea

5.1.1. Competenze dell'UE

Da diversi anni l'Unione europea (UE) combatte attivamente la pedocriminalità sulla base delle competenze conferitele dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁵⁷ (TFUE). Il tema della pedocriminalità è affrontato in particolare al titolo V del trattato «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». L'articolo 83 paragrafo 1 TFUE sancisce che «il Parlamento europeo e il Consiglio [...] possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave [...]»; tra queste sfere di criminalità rientra anche lo sfruttamento sessuale di minori. Altrettanto degno di nota è l'articolo 114 TFUE che prevede l'adozione di misure atte a garantire il funzionamento del mercato interno. Pertanto, l'UE può adottare norme per armonizzare i requisiti imposti ai fornitori di servizi online nel mercato unico digitale, in particolare per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori.

5.1.2. Strategia e legislazione

La direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile⁵⁸ stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia. Contiene disposizioni concernenti la prevenzione, le indagini e l'azione penale, nonché il sostegno e la protezione delle vittime.

⁵⁷ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), GU n. C 326 del 26 ott. 2012, pag. 47

⁵⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dic. 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1

Nella comunicazione «Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori»⁵⁹, pubblicata il 24 luglio 2020, la Commissione europea auspica che i fornitori di servizi di hosting o di comunicazione elettronici assumano in futuro un ruolo più importante nella lotta contro la pedocriminalità. Oggi i fornitori possono utilizzare **su base volontaria** le loro tecnologie per rilevare e segnalare abusi sessuali online su minori e rimuovere i contenuti problematici dai loro servizi. Questa azione volontaria da parte dei fornitori sarà possibile solo fino al 3 agosto 2024, data in cui il regolamento (UE) 2021/1232⁶⁰, su cui si basa, non sarà più applicabile.

Al fine di creare un quadro giuridico vincolante per i fornitori, l'11 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori⁶¹. La Commissione stessa ritiene che l'azione volontaria da parte dei fornitori si sia rivelata insufficiente per contrastare efficacemente la pedocriminalità online. Inoltre, rileva che diversi Stati membri hanno iniziato ad adottare norme nazionali per contrastare l'abuso sessuale su minori online, causando una frammentazione del mercato unico digitale dei servizi. Ritiene pertanto necessario agire su scala europea.

Il regolamento proposto dalla Commissione europea si compone di diverse parti. Istituisce, tra le altre cose, obblighi a carico dei fornitori, in particolare in relazione alla valutazione dei rischi e la rilevazione, segnalazione e rimozione di contenuti di abuso sessuale su minori. Impone inoltre ai fornitori di valutare il rischio che i loro servizi siano utilizzati per abusi sessuali su minori e di trasmettere la valutazione all'autorità coordinatrice designata dallo Stato. Se emergono rischi, i fornitori dovranno prendere misure adeguate per attenuarli. Se i rischi persistono, l'autorità coordinatrice dello Stato potrà chiedere all'autorità giudiziaria o amministrativa di obbligare i fornitori a rilevare e segnalare il contenuto da rimuovere; se tale contenuto non dovesse essere rimosso, l'autorità coordinatrice potrà disporre la rimozione.

La proposta di regolamento istituisce inoltre un Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori incaricato in particolare di ricevere le segnalazioni dei fornitori, di verificarne la pertinenza e, se necessario, di trasmetterle a Europol e alle autorità penali competenti degli Stati membri.

5.1.3. Iter e ripercussioni per la Svizzera

La proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori è attualmente al vaglio delle istituzioni europee, ma le discussioni sono complesse. In particolare, la proposta è stata criticata per le possibili ingerenze sproporzionate nella vita privata degli utenti. La Missione svizzera presso l'UE segue da vicino l'evolvere della discussione.

Non trattandosi di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera non è tenuta a recepire tale regolamento. Al momento non è ancora possibile valutare se e in

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, COM(2020)607 final

⁶⁰ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 lug. 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, GU L 274 del 30 lug. 2021, pag. 41

⁶¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, COM(2022)209 final

quale misura saranno toccati i fornitori di servizi di messaggistica e altri servizi di comunicazione elettronica in Svizzera, nonché la popolazione in generale. Il DFGP esaminerà le possibili ripercussioni e stilerà un rapporto⁶².

5.2. Europol

Cycle EMPACT

Per far fronte alle principali minacce insite nella criminalità organizzata e nelle forme gravi di criminalità internazionale, l'UE definisce, sulla base del rapporto SOCTA⁶³, priorità tematiche per cicli quadriennali (chiamate *EU crime priorities*) attuate sotto forma di misure operative concrete dalla piattaforma EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*)⁶⁴. A tal fine, Europol elabora ogni anno piani d'azione operativi insieme ad alcuni specialisti (ogni due anni a partire dal 2024).

Una delle dieci priorità stabilite per il ciclo EMPACT 2022-2025 è la lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori. Il relativo piano d'azione mira a combattere gli abusi su minori commessi online e offline, compresa la produzione e la diffusione di materiale raffigurante abusi e lo sfruttamento sessuale di minori su Internet. Un elemento chiave a tal fine è la mobilitazione di tutti gli attori coinvolti e la determinazione degli Stati ad attuare le misure operative, ad esempio attraverso *joint action days*, presentazioni congiunte di situazioni e casi, la raccolta e lo scambio di dati, la collaborazione in task force o lo scambio tra esperti, campagne di prevenzione o corsi di formazione e perfezionamento per le autorità di perseguimento penale. fedpol, NEDIK e le polizie cantonali hanno una parte attiva in queste misure.

fedpol prende ad esempio parte alle riunioni del **gruppo di lavoro di Europol per l'identificazione di vittime minorenni di abusi sessuali** (*Victim Identification Task Force*, VIDTF). Questo gruppo di lavoro comprende specialisti provenienti da circa 26 Paesi. L'attività principale consiste nell'analizzare materiale pedocriminale in cui gli autori e/o le vittime non sono ancora stati identificati. Si cercano possibili spunti per le indagini, ad esempio la lingua delle persone coinvolte, rumori di fondo, capi d'abbigliamento, oggetti d'arredamento tipici di un Paese, riferimenti nei metadati ecc. Il materiale video è confrontato con le immagini e i filmati pedopornografici contenuti nella banca dati *International Child Sexual Exploitation*, gestita da Interpol. Un software specifico consente agli inquirenti dei Paesi partecipanti di confrontare automaticamente quasi tre milioni di file, rendendo la banca dati un potente strumento di indagine. Grazie al lavoro svolto in seno al gruppo di lavoro, dal 2014 sono stati analizzati oltre 4200 set di dati, il che ha permesso di identificare oltre 530 minori e di arrestare oltre 180 autori. In più di 1700 casi, grazie alla cooperazione internazionale, è stato individuato il Paese di origine.

Per i casi in cui non è possibile identificare gli autori e/o le vittime né con indagini di polizia né tramite il VIDTF, nel 2017 Europol ha lanciato lo strumento **Trace an Object**. Partendo dalle immagini, vengono selezionati capi d'abbigliamento o altri oggetti, quali ad esempio prese elettriche, radiatori, quadri appesi al muro o tappeti, che possono fornire indizi sul luogo del reato o sull'identità del proprietario. Sul sito di Europol (www.europol.europa.eu/stopchildabuse) è possibile trasmettere informazioni utili in forma anonima.

⁶² Cfr. il parere del Consiglio federale del 23 nov. 2022 sulla mozione 22.4113 Bellaiche «Controllo delle chat. Protezione da una sorveglianza di massa continua e casuale»

⁶³ Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)

⁶⁴ EU Policy Cycle - EMPACT

J-CAT

Europol gestisce quattro centri di competenza tematici che forniscono supporto operativo e il know-how necessario agli Stati membri e ai Paesi terzi. Uno di questi è l'*European Cybercrime Centre (EC3)* con la sua *Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT)*. La J-CAT sostiene la lotta contro la cybercriminalità all'interno e all'esterno dell'UE. La Svizzera è rappresentata in seno alla task force da un'addetta di polizia (*Cyber Liaison Officer*).

Progetto di analisi TWINS

La Svizzera partecipa al progetto di analisi TWINS di Europol. Questo progetto, volto a prevenire e combattere tutte le forme di criminalità legate allo sfruttamento e all'abuso sessuale su minori, comprende tra le altre cose la realizzazione e la diffusione di materiale informativo sugli abusi su minori nei vari ambienti digitali, nonché su altri tipi di condotta criminale online che coinvolgono minori, come il grooming, la produzione per il proprio consumo di materiale osceno, la sextortion e l'abuso su minori in live streaming.

5.3. Situazione in altri Paesi

Nell'autunno del 2022, fedpol ha consultato diversi Stati membri e associati a Europol per raccogliere informazioni sul loro quadro giuridico e la loro organizzazione, nonché sulle problematiche incontrate e le buone prassi. Segue un breve riassunto delle risposte ricevute⁶⁵.

Quanto al **quadro giuridico**, la situazione varia da Paese a Paese: alcuni hanno disposizioni specifiche sulla pedocriminalità online, altri no. In Belgio, ad esempio, il comportamento di un adulto che induce un minore a compiere un atto sessuale via Internet è equiparato all'abuso fisico. Alcuni dei Paesi interpellati hanno dichiarato di avere una disposizione specifica sul grooming online.

Alcuni Paesi hanno novellato il proprio quadro giuridico. In Norvegia e Nuova Zelanda, ad esempio, le disposizioni sono state adattate per sanzionare specificamente il LDCA, mentre in Belgio è stata inasprita la pena prevista per la maggior parte dei reati.

Solo una minoranza di Paesi ha affermato di avere o di voler introdurre una **strategia nazionale per combattere la pedocriminalità**⁶⁶. Il Canada, ad esempio, dispone dal 2004 di una strategia nazionale a tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale online, basata su quattro pilastri: prevenzione e sensibilizzazione; repressione; protezione; partenariati, ricerca e supporto strategico. Gli obiettivi della strategia sono combattere la pedocriminalità migliorando il coordinamento tra le autorità federali e sostenendo le autorità inquirenti, permettere di segnalare online i casi di sfruttamento sessuale di minori, sostenere le vittime nonché collaborare con l'industria e il mondo scientifico. La strategia nazionale è tesa in particolare a coordinare le attività di tre organismi: il *National Child Exploitation Crime Centre della Royal Canadian Mounted Police* (funzione repressiva), il *Department of Justice* (sviluppo del quadro giuridico, formazione) e il *Canadian Centre for Child Protection (C3P)*; gestione del modulo per la segnalazione di abusi sui minori, finanziamento di vari progetti). Alla strategia nazionale sono

⁶⁵ 15 Paesi hanno risposto a fedpol: Austria, Belgio, Canada, Cipro, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Lituania, Malta, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

⁶⁶ Alcuni esempi:

Slovacchia: « (Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore)»

Norvegia: « (serviceorganisasjon, 2021)»

Canada: «National Strategy for the Protection of Children from Sexual Exploitation on the Internet»

state destinate ingenti risorse finanziarie; nel 2004 sono ad esempio stati stanziati 42 milioni di dollari su cinque anni, cui si sono aggiunte via via altre risorse⁶⁷.

Quanto all'**organizzazione**, la maggior parte dei Paesi interpellati dispone di strutture paragonabili a quelle della Svizzera, con un ufficio centrale che riceve e smista le segnalazioni in arrivo dall'estero (comprese quelle del NCMEC), coordina le indagini internazionali, partecipa ai gruppi di lavoro di Europol e Interpol e supporta le unità locali. Generalmente queste ultime sono incaricate del perseguimento penale. Le responsabilità degli uffici centrali variano da un Paese all'altro, soprattutto per quanto riguarda i servizi forniti. Alcune unità centrali assolvono compiti in ambito forense e si occupano delle indagini sotto copertura, della formazione o del monitoraggio delle tecnologie. Anche le dimensioni di queste unità variano; alcune contano circa dieci collaboratori (Slovacchia, Irlanda), altre più di 50 (Norvegia).

Gli **obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione**, in particolare l'obbligo di segnalare contenuti pedocriminali (o terroristici), sono più o meno gli stessi in tutti Paesi. Questo obbligo sussiste nel momento in cui un utente segnala un contenuto vietato. Non si tratta pertanto di un obbligo di rilevare attivamente tali contenuti. In questo contesto, diversi Paesi hanno citato, appoggiandola, la proposta di regolamento della Commissione europea che prevede tale obbligo di rilevazione (cfr. n. 5.1.2.). Le segnalazioni da parte dei fornitori e della popolazione in generale vengono solitamente raccolte presso i posti di polizia o tramite varie piattaforme di segnalazione gestite dalle autorità (p. es. PHAROS in Francia) e, più raramente, tramite organizzazioni non governative (Child Focus in Belgio, C3P in Canada). In generale, le segnalazioni del NCMEC sono considerate una delle fonti più importanti per rilevare e perseguire gli abusi.

Oltre alle segnalazioni del NCMEC, la **cooperazione internazionale** viene puntualmente citata come uno degli elementi chiave per combattere in maniera efficace la pedocriminalità, ed Europol viene considerato un partner fondamentale, per il sostegno alle indagini, la formazione (tramite CEPOL) e il coordinamento delle azioni (p. es. tramite il ciclo EMPACT). Vengono citati anche Interpol, alcuni Paesi (gli Stati Uniti con l'FBI) e varie organizzazioni non governative (Child Rescue Coalition). Anche la cooperazione con le ONG è centrale in materia di **prevenzione** (primaria e secondaria). Per la maggior parte dei Paesi interpellati, la prevenzione riveste un'importanza cruciale nella lotta contro la pedocriminalità. La Norvegia ha posto la prevenzione al centro della sua strategia, prevedendo misure come il reindirizzamento da siti pedocriminali a pagine con informazioni sul quadro giuridico e su risorse destinate ai pedofili, l'«interferenza» nei canali di scambio P2P pedocriminali e la diffusione di contenuti per sensibilizzare i minori ai rischi legati alla condivisione di materiale a sfondo sessuale.

La lotta contro la pedocriminalità pone numerose **sfide**. Il ricorso sempre più frequente a comunicazioni crittografate complica non poco la situazione: si può avere l'impressione che la pedocriminalità sia in declino, mentre in realtà è solo più difficile individuarla. Per il momento le cifre sembrano smentire questa tendenza; diversi Paesi infatti evidenziano un aumento costante delle segnalazioni (in linea con le cifre di cui al n. 3.3). Si pone quindi il problema delle risorse di personale insufficienti per trattare queste segnalazioni e portare avanti le indagini. Un'altra conseguenza del crescente numero di segnalazioni è l'aumento delle domande di informazioni ai fornitori stranieri. Anche questo aspetto pone una serie di difficoltà: le legislazioni nazionali sono spesso

⁶⁷ Nel 2007 sono stati stanziati altri 6 milioni di dollari l'anno, cui se ne sono aggiunti 41 su cinque anni al rinnovo della strategia nel 2009, e 8,1 milioni in seguito. Nel 2018 sono stati stanziati 19 milioni di dollari su cinque anni e successivamente 1,3 milioni di dollari l'anno per migliorare le capacità d'indagine. Infine, nel budget 2021 sono stati preventivati 20,7 milioni di dollari su cinque anni per sostenere le attività della *Royal Canadian Mounted Police*.

molto eterogenee (p. es. in termini di obblighi di conservazione dei dati e di durata di conservazione) e la cooperazione transfrontaliera deve spesso passare per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il che comporta inevitabili lungaggini e ritardi. Il ricorso a servizi di trasferimento di denaro internazionali o di criptovalute (sebbene queste ultime siano utilizzate solo di rado) rende più difficile tracciare i flussi di denaro (p. es. nei casi di LDCA).

Queste numerose sfide possono essere in qualche modo mitigate adottando **buone prassi**. Il tracciamento dei flussi di denaro è considerato particolarmente utile, in quanto consente di collegare i diversi autori. Anche la cooperazione internazionale (bilaterale e multilaterale) è ritenuta fondamentale. Viene incoraggiato l'invio di addetti di polizia nei Paesi da cui provengono le vittime (p. es. Sud-est asiatico o Europa orientale per il fenomeno del LDCA) e presso organizzazioni internazionali (Europol, Interpol). Anche i partenariati pubblico-privato sono considerati molto importanti, sia per ottenere dati rilevanti sia per massimizzare gli sforzi di prevenzione. Data la complessità delle indagini nel cyberspazio e la gravità dei traumi che la pedocriminalità causa alle vittime, la prevenzione rimane l'aspetto più importante, anche se la sua utilità non è sempre determinabile.

6. Sfide e soluzioni possibili

L'elevato numero di segnalazioni ricevute dal NCMEC dimostra che molti contenuti pedocriminali sono scambiati su piattaforme facilmente accessibili. In Svizzera vige un **obbligo di segnalare**, ma non è così nel resto del mondo. Per le autorità di perseguimento penale sarebbe opportuno che questi contenuti non venissero solo segnalati dagli utenti e dalle piattaforme⁶⁸, ma che quest'ultime provvedessero anche a rilevarli sistematicamente. Esistono già numerosi strumenti per **rilevare in automatico** contenuti pedocriminali, altri invece sono in fase di sviluppo. In occasione dell'*EU Internet Forum*, l'industria privata ha presentato alcune soluzioni di questo tipo. È necessario prendere in considerazione disposizioni più severe per obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a rilevare e segnalare i contenuti illeciti.

- ➔ Soluzione possibile: la proposta di regolamento della Commissione europea che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori istituisce l'obbligo per i fornitori di rilevare contenuti pedocriminali. L'attuazione di questo regolamento potrebbe quindi portare a scoprire più contenuti pedocriminali. Nella risposta alla mozione 22.4113 Bellaiche⁶⁹, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di analizzare le ripercussioni di questo progetto per la Svizzera.

Le misure di rilevazione adottate dall'industria privata hanno generato un aumento delle segnalazioni trasmesse dal NCMEC alle autorità inquirenti. Essendo migliorata la qualità delle segnalazioni, è aumentato anche il numero di rapporti che fedpol trasmette alle autorità cantonali. fedpol si è adeguato dotandosi delle risorse organizzative, di personale e tecniche necessarie per trattare le segnalazioni e assolvere così i suoi compiti di ufficio centrale. Alcuni dei Paesi interpellati hanno dichiarato di non disporre di **risorse di personale** sufficienti per far fronte all'aumento

⁶⁸ Possono effettuare una segnalazione sia i fornitori di servizi di telecomunicazione (obbligo previsto all'art. 46a cpv. 3 LTC) sia gli utenti (diritto di denuncia secondo l'art. 301 cpv. 1 CP).

⁶⁹ 22.4113 | Controllo delle chat. Protezione da una sorveglianza di massa continua e casuale | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

delle segnalazioni. È possibile che questo problema sussista anche in Svizzera, dove le difficoltà nel reclutare personale fanno spesso notizia⁷⁰.

- Soluzione possibile: la Confederazione non è direttamente coinvolta nel reclutamento delle polizie cantonali e municipali. Tuttavia, può esercitare un'influenza indiretta aderendo alle misure adottate dalla CCPCS (di cui fedpol è membro) e dalla CDDGP (di cui il DFGP è membro) e continuando a svolgere i suoi compiti di ufficio centrale (art. 2a LUC). fedpol continuerà inoltre a divulgare le buone prassi internazionali per massimizzare l'efficacia della lotta contro la pedocriminalità.

Anche se il contenuto viene rilevato e i dati vengono conservati, non è sempre facile **assicurare le prove elettroniche e garantire l'accesso transfrontaliero a questi mezzi probatori**. Vi è infatti il rischio che i dati possano essere alterati o cancellati nel giro di poco tempo. Eventuali ritardi nell'acquisizione delle prove possono compromettere un procedimento e permettere agli autori di continuare le loro attività per mesi. La Convenzione sulla cybercriminalità risolve in parte il problema grazie alla possibilità di effettuare domande di conservazione (art. 29) e di accesso ai dati (art. 31), ma si applica solo agli Stati firmatari e presuppone il consenso dei fornitori (art. 32 lett. b); senza tale consenso, l'unica soluzione è l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

- Soluzione possibile: le procedure attuali per l'accesso transfrontaliero ai dati utilizzati come mezzi di prova nei procedimenti penali sono troppo lente e le basi giuridiche della Svizzera, così come i trattati internazionali, non sono più al passo con i tempi. L'unico rimedio è intervenire sul piano legislativo. È tuttavia opportuno procedere con la dovuta accortezza perché alcune delle alternative a disposizione impongono di modificare anche il diritto nazionale in materia di procedura penale o di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Le autorità competenti seguono da tempo con attenzione gli sviluppi internazionali, sia nel quadro delle organizzazioni internazionali citate sia presso i nostri principali partner (Stati Uniti e UE), e partecipano ai negoziati in corso in vista di una Convenzione delle Nazioni Unite sulla cybercriminalità. Inoltre, nel settembre 2021 l'UFG ha presentato un'analisi dell'*US Cloud Act* e attualmente sta preparando un'analisi del pacchetto UE relativo alle prove elettroniche⁷¹ (pacchetto *e-evidence*), adottato formalmente il 28 luglio 2023. Tutti questi sviluppi vanno analizzati insieme e in modo strutturato, per prendere decisioni giuste e ben ponderate ed evitare soluzioni raffazzonate. Tuttavia il tempo stringe: il pacchetto *e-evidence* entrerà in vigore il 28 luglio 2026 (36 mesi dopo la pubblicazione nella GU dell'UE). Entro tale data i Paesi dell'UE dovranno aver apportato alla loro legislazione nazionale le modifiche necessarie all'attuazione del nuovo pacchetto. L'UFG intravede il rischio di conflitti con il diritto svizzero (art. 271 CP) se la Svizzera non legifera in materia. Nel rapporto di analisi del pacchetto *e-evidence*, l'UFG presenterà le possibili opzioni su cui basare le discussioni.

Il coordinamento nazionale tra le polizie cantonali e municipali è cruciale per riuscire a identificare gli autori, ma anche per trovare collegamenti tra casi intercantonali. Gli

⁷⁰ Comunicato stampa della FSFP sulla mancanza di personale di polizia, 13 dic. 2022, Federazione Svizzera Funzionari di Polizia

⁷¹ Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 lug. 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, GU L 191/118 del 28 lug. 2023; direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 lug. 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, GU L 191/118 del 28 lug. 2023.

autori ricorrono sempre più spesso a **espedienti per navigare in incognito**, come reti VPN, server proxy o software dedicati, ad esempio Tor. Il dark web abbonda di manuali e tutorial con consigli su come evitare di essere smascherati o su come confondere le tracce. Per contrastare in maniera efficace queste tecniche, è fondamentale adottare misure preventive di polizia tra cui, in particolare, il monitoraggio delle reti P2P e le indagini preventive in incognito. Queste misure vanno coordinate su scala nazionale per garantire un impiego efficiente delle risorse (p. es. per evitare che agenti infiltrati in forum online entrino in contatto tra loro). Attualmente le misure sono al vaglio della CCPCS, che nel 2022 ha incaricato la Commissione di polizia giudiziaria di perfezionare il coordinamento nazionale; a tale fine la Commissione sta attuando diverse misure. Anche fedpol è coinvolto in questi lavori.

- ➔ Soluzione possibile: fedpol partecipa ai gruppi di lavoro pertinenti (CCPCS, CPS, NEDIK) e continua a sostenere lo sviluppo di soluzioni mettendo a disposizione le proprie competenze. Per quanto riguarda le basi legali federali, fedpol è stato incaricato di attuare la mozione 18.3592 Eichenberger⁷², la quale chiede di creare una banca dati centrale di polizia su scala nazionale o una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali esistenti. L'attuazione completa della mozione comporta che anche i Cantoni adeguino le loro basi legali.

Gli autori non conoscono frontiere nazionali: condividono o ordinano contenuti oltre confine (come nei casi di LDCA) e viaggiano in altri Paesi. Il **coordinamento internazionale** è quindi la chiave per combattere la pedocriminalità. Permette di stabilire collegamenti tra autori in diversi Paesi, di scambiare buone prassi, di condurre operazioni coordinate e di sviluppare soluzioni innovative; talvolta, è l'unico modo per perseguire alcuni autori (nei casi di LDCA, la cooperazione degli esecutori è cruciale per poter arrestare i consumatori in Svizzera).

- ➔ Soluzione possibile: fedpol partecipa già a gruppi di lavoro impegnati nella lotta contro la pedocriminalità (cfr. n. 5.2). Inoltre, fedpol e l'UDSC inviano addetti di polizia (o della dogana) in diversi Paesi in cui si registrano abusi sessuali su minori. Un addetto di polizia distaccato in Thailandia (Paese noto per il turismo pedocriminale) è accreditato per diversi Paesi del Sud-est asiatico (in particolare per le Filippine, Paese più toccato dai casi di LDCA). Un addetto della dogana dislocato in Bulgaria è accreditato anche per la Romania. La Svizzera dispone inoltre di un ufficio di collegamento presso Europol (con 5 collaboratori, uno dei quali lavora per la J-CAT) e, dal 2021, di un'addetta di polizia presso l'UE a Bruxelles. fedpol valuta regolarmente se la sua rete di addetti di polizia gli consente di stare al passo con gli sviluppi della criminalità; continuerà a tenere conto anche delle tendenze riscontrabili nella pedocriminalità e, se necessario, proporrà di adeguare o addirittura rafforzare la rete per far fronte alle esigenze identificate.

La **prevenzione** della pedocriminalità rimane lo strumento più efficace per affrontare le sfide illustrate. I metodi di prevenzione in Svizzera vanno costantemente migliorati in modo da raggiungere i gruppi target (potenziali autori e vittime), e adattati ai nuovi fenomeni. Allo scopo è necessario diffondere le buone prassi.

⁷² 18.3592 | Scambio di dati di polizia su scala nazionale | Oggetto | Il Parlamento svizzero (parlament.ch)

- Soluzione possibile: nel rapporto in adempimento del postulato 19.4111 Quadranti⁷³, il Consiglio federale ha già espresso la volontà di migliorare le misure di prevenzione. In particolare, nel quadro della piattaforma nazionale «giovanie-media.ch», sono previste innovative misure di sensibilizzazione sul tema dei reati sessuali informatici. Inoltre, l'UFAS stanZIA aiuti finanziari per i programmi di prevenzione «DIS NO» nella Svizzera romanda e «Beforemore» nella Svizzera tedesca, che si rivolgono alle persone attratte sessualmente da minori⁷⁴. Nel rapporto dell'11 settembre 2020⁷⁵ «Misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori», il Consiglio federale ha già affermato di voler sostenere appositi programmi di prevenzione in tutte le regioni linguistiche. fedpol continuerà a svolgere la sua attività di prevenzione e a sostenere la PSC, a partecipare ai gruppi di lavoro internazionali e a trattare le segnalazioni ricevute tramite il sito clickandstop.ch. Continuerà inoltre a mantenere e rafforzare i contatti con i Paesi che ricoprono un ruolo di primo piano nella prevenzione della pedocriminalità, affinché condividano le loro pratiche con gli attori svizzeri in materia.

Anche la **formazione** delle autorità inquirenti è indispensabile per garantire che conoscano i nuovi fenomeni e adottino misure appropriate per massimizzare le possibilità di identificare e perseguire gli autori. Nella lotta contro la pedocriminalità, questo vale in particolare per i casi di LDCA, un fenomeno per molti aspetti ancora sconosciuto ma irto di non poche sfide (come l'assenza di mezzi di prova).

- Soluzione possibile: fedpol può promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le autorità di polizia e i pubblici ministeri in seno a NEDIK e Cyberboard. Forte della sua presenza all'interno di Europol e Interpol, può inoltre trasmettere a queste reti svizzere le buone pratiche individuate a livello internazionale.

7. Conclusioni

Il Consiglio federale rileva che dalle fonti disponibili emerge un quadro eterogeneo della pedocriminalità. Sebbene la statistica criminale di polizia evidenzia una tendenza più o meno costante, dal 2022 il numero di segnalazioni NCMEC ricevute da fedpol è in netto aumento. Continua a crescere anche il numero di rapporti che fedpol trasmette ai Cantoni.

Il Consiglio federale sottolinea che il perseguimento penale per pedocriminalità compete ai Cantoni e che fedpol svolge a dovere la propria funzione di ufficio centrale nella lotta contro la cybercriminalità e in particolare la pedocriminalità. In questa sua funzione garantisce lo smistamento delle segnalazioni NCMEC (per sgravare i Cantoni), sebbene il carico di lavoro continui ad aumentare. fedpol svolge anche altri compiti, in particolare in materia di cooperazione operativa con Europol (EMPACT, AP TWINS) e Interpol (ICSE), e fornisce sostegno alle polizie cantonali gestendo la Raccolta nazionale di file e valori hash e redigendo rapporti di analisi. Ai fini della cooperazione internazionale di polizia, si avvale della Missione svizzera a Bruxelles, della propria rete di addetti di polizia e del proprio ufficio di collegamento presso Europol.

⁷³ Op. cit.

⁷⁴ Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili su www.disno.ch e beforemore.ch. Gli aiuti finanziari si fondano sull'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

⁷⁵ Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati Rickli Natalie 16.3637 e Jositsch Daniel 16.3644 «Progetto di prevenzione Kein Täter werden» in Svizzera» del 12 set. 2016

Il Consiglio federale fa notare che i Cantoni hanno istituito diversi meccanismi di coordinamento per garantire una lotta efficace contro la pedocriminalità. Rafforzando la rete NEDIK e sviluppando un piano di lotta contro la pedocriminalità, approvato dalla CCPCS alla fine del 2022, hanno compiuto passi importanti per rendere questi sforzi ancora più efficaci. È un elemento chiave anche la prevenzione, dove la PSC riveste un ruolo centrale in quanto collabora con tutti gli attori, istituzionali e non. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi di prevenzione, in particolare adottando le misure delineate nel rapporto in adempimento del postulato 19.4111 Quadranti, che vanno ad aggiungersi alle risorse messe in campo negli ultimi anni.

Data la complessità della pedocriminalità in generale e del LDCA in particolare, è impossibile indicare una misura unica per risolvere il problema. Inoltre, considerata la ripartizione delle competenze in materia di perseguimento penale e la sovranità dei Cantoni, la Confederazione ha un ruolo meramente sussidiario nella lotta contro la pedocriminalità, per cui le misure adottabili a livello federale sono limitate.

Il Consiglio federale proseguirà gli sforzi diretti a combattere la pedocriminalità⁷⁶ e seguirà da vicino gli sviluppi internazionali in materia di lotta contro la cybercriminalità⁷⁷. Ha inoltre incaricato il DFGP di analizzare le possibili ripercussioni, per la Svizzera, del futuro regolamento dell'Unione europea che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

⁷⁶ Ciò vale sia per le attività di coordinamento internazionale di fedpol nella lotta contro la pedocriminalità, disciplinate dalla LUC, sia per le attività di prevenzione svolte dall'UFAS.

⁷⁷ In particolare:

- l'analisi delle conseguenze per la Svizzera del pacchetto *e-evidence* dell'UE;
- la partecipazione della Svizzera alla definizione di una convenzione delle Nazioni Unite contro l'uso delle TIC per scopi criminali e, una volta conclusi i negoziati, l'esame della firma e dell'attuazione della Convenzione da parte della Svizzera;
- il monitoraggio degli sviluppi nell'ambito del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, aperto alla firma ma non ancora entrato in vigore, e il successivo esame della firma e dell'attuazione del Protocollo da parte della Svizzera, eventualmente insieme alla futura Convenzione delle Nazioni Unite.

8. Bibliografia

- Brown R, N. S. (2020). *Australians who view live streaming of child sexual abuse: An analysis of financial transactions*. . Canberra Australian Institute of Criminology. : Trends & issues in crime and criminal justice no. 589.
- Caneppele, S., Burkhardt, C., Da Silva, A., Jaccoud, L., Muhly, F., & Ribeiro, S. (. (2022). *Mesures de protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits sexuels. Aspects de la sécurité sociale*. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.
- Consiglio federale (2023). *Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Cyber-Sexualdelikten. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.4111 Quadranti vom 24. September 2019*. Bern.
- Cubitt, T. e. (2021). *Predicting prolific live streaming of child sexual abuse*. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, no. 634.
- EUROPOL. (2019). *Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- (s.d.). *Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore*.
- serviceorganisasjon, D. s.-o. (2021). *Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn*. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Abbreviazioni

ACPGS	Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri
C3P	Canadian Centre for Child Protection
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CP	Codice penale svizzero
CPP	Codice di procedura penale svizzero
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
EC3	European Cybercrime Centre
EMPACT	European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
ESP	Fornitori di servizi elettronici negli Stati Uniti (electronic service provider)
FBI	Federal Bureau of Investigation
fedpol	Ufficio federale di polizia
ICSE	International Child Sexual Exploitation database
J-CAT	Joint Cybercrime Action Taskforce
LDCA	Live Distant Child Abuse
LTC	Legge sulle telecomunicazioni
LUC	Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
NCMEC	National Center for Missing and Exploited Children
NCSC	Centro nazionale per la cibersecurity
NDHS	Raccolta nazionale di file e valori hash
NEDIK	Rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità digitale
P2P	Peer-to-peer
PHAROS	Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements
PolCa	Polizia cantonale
PolCom	Polizia comunale
PSC	Prevenzione Svizzera della Criminalità
RC3	Centre de compétence cyber régional
SCOCI	Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet
SOCTA	Serious and Organised Crime Threat Assessment
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UNIL	Università di Losanna
VIDTF	Victim Identification Task Force
VPN	Rete privata virtuale